

TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI "TELEMATICI" QUANDO LE ASD E SSD SONO OBBLIGATE?

di SALVO SPINELLA

L'articolo 17 del D.L. 119/2018 ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'obbligo di comunicare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate da parte di tutti gli operatori economici che già applicano un regime fiscale che prevede l'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.

Dal tenore della norma risulta chiaro che chi non è obbligato a rilasciare scontrino o ricevuta fiscale non è obbligato al nuovo adempimento. Per questa ragione è opportuno chiarire in quali particolari ipotesi le Associazioni e le società sportive dilettantistiche sono obbligate alla comunicazione telematica dei corrispettivi. Iniziamo con il dire che i proventi delle ASD e SSD possono essere suddivisi in proventi per attività istituzionale provenienti da associati e/o tesserati, proventi da attività commerciali connesse ed infine proventi da attività commerciali non connesse.

Sui proventi istituzionali, quali ad esempio quote associative, contributi specifici per lo svolgimento di attività sportive da parte di associati e/o tesserati, non vi è alcun obbligo di emissione di documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale) e pertanto in questo caso la ASD o SSD non è obbligata alla trasmissione telematica degli incassi.

Sono considerati proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali quei proventi relativi all'attività che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ASD o SSD. Possono rientrare tra le attività connesse la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionale alla pratica delle discipline per le quali l'ente è iscritto nel Registro del CONI, le sponsorizzazioni, la vendita di gadget pubblicitari ecc. qualora dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa) e siano di fatto prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati. In riferimento a detti proventi la ASD o SSD può scegliere di applicare un regime fiscale ordinario ovvero un regime fiscale forfettario di cui alla legge 398/91.

Ove la ASD scelga l'applicazione del regime fiscale ordinario è obbligata alla trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre nel caso in cui opti per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 non avrà alcun obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti l'opzione al regime forfettario di cui alla legge 398/91 prevede una serie di esoneri tra cui quello relativo alla emissione degli scontrini o ricevute fiscali.

Sono da considerare proventi non connessi agli scopi istituzionali, quelli relativi a prestazioni che non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività

sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività come ad esempio, bagno turco e idromassaggio ovvero quelle attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo come ad esempio i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI, le attività

svolte con l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato, l'attività di ristorazione ecc. Relativamente ai predetti proventi sulle attività non connesse, dovendosi applicare un regime fiscale ordinario e non potendosi applicare il regime forfettario di cui alla legge 398/91, la ASD o SSD è obbligata alla trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto già obbligata alla emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Nella ipotesi in cui l'ASD o SSD è obbligata alla trasmissione telematica dei corrispettivi, deve dotarsi di un Registratore Telematico (RT) o aggiornare il misuratore fiscale di cui è già in possesso che, oltre ad emettere il documento commerciale, comunica anche con il portale dell'Agenzia delle Entrate. Alla fine di ogni giornata lavorativa i dati dei corrispettivi vengono inviati all'agenzia delle entrate in modo automatico e dunque l'ASD o SSD può eliminare il libro cartaceo dei corrispettivi. In caso di mancato rispetto delle predette regole è prevista la sanzione pecuniaria per mancato o tardivo invio dei corrispettivi telematici pari al 100% dell'Iva all'importo del corrispettivo non correttamente documentato ed una sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione. Le sanzioni saranno comunque attenuate nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della norma. ●



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. Fa parte della Giunta esecutiva dello CSAI con responsabilità di tesoriere. Fra gli altri incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria